



AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

SEDE LEGALE: VIA OSPEDALE N.54 – 09124 CAGLIARI

CODICE FISCALE E PARTITA IVA - 03108560925

SITO AZIENDALE - www.aoucagliari.it

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN GLOBAL SERVICE DEL SERVIZIO ENERGIA, DEL SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI, DEGLI STABILI E DELLE PERTINENZE PRESSO IL PRESIDIO DI MONSERRATO DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI PER IL PERIODO DI ANNI SEI. IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO € 7.561.200,00. - CODICE CPC 6112, 6122, 633, 886 - CODICE CPV 50700000-2 - 50800000-3-71314000-2 - 71314200-4 - CODICE CIG 4096365B53.

ISTANZA ILLEGITTIMITA’ LEX SPECIALIS – RICHIESTA PROROGA

E’ pervenuta un’istanza proposta da un Operatore Economico inerente la presunta illegittimità della clausola prevista nel Disciplinare di gara che prevede <<non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che – anche avvalendosi di società terze nelle modalità sottoriportate - siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così composto>>. Con l’istanza in parola l’Operatore Economico chiede la modifica della lex specialis e la conseguente proroga dei termini di presentazione dell’offerta.

CHIARIMENTI

Premesso che questa stazione appaltante valuta di aver operato non solo nel pieno rispetto sia della normativa nazionale che di quella comunitaria in materia di attività contrattuale della pubblica amministrazione, ma anche adeguando appropriatamente la propria attività all’orientamento giurisprudenziale in argomento, si evidenzia che il Consiglio di Stato, nella richiamata sentenza 19 Giugno 2009, n° 4145, diversamente da quanto asserito dal citato Operatore Economico, non censura né dichiara illegittima o comunque vessatoria la clausola oggetto di contestazione; il Collegio afferma infatti, letteralmente, <<secondo la giurisprudenza della Sezione, le stazioni appaltanti hanno facoltà, in ossequio al citato parere dell’AGCM, di prevedere nei bandi una limitazione alla possibilità di associarsi in ATI per le imprese che singolarmente sarebbero in grado di partecipare alla gara>>.

La clausola in argomento è stata introdotta da questa Azienda a seguito della valutazione che il consentire di riunirsi fra loro in ATI alle imprese in grado di partecipare singolarmente alla gara avrebbe comportato il rischio di una restrizione della platea dei partecipanti e, quindi, del confronto concorrenziale, con conseguente possibile danno o, comunque, minore opportunità, per la stazione appaltante. La clausola contestata è stata, quindi, introdotta con finalità pro competitive per le imprese concorrenti ed a tutela degli interessi più generali di questa Azienda.

Peraltro, la clausola non vieta i raggruppamenti né vieta alle imprese maggiori di costituirli, ma impedisce solamente a dette imprese di associarsi fra loro, potendo le stesse farlo con le imprese prive dei requisiti necessari per partecipare singolarmente.

Per quanto attiene la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte, si comunica che, in ragione dell’esigenza ed urgenza di garantire la dovuta manutenzione agli impianti, agli stabili ed alle pertinenze, questa Azienda non può concedere alcuna dilazione dei termini di presentazione delle offerte.

Il Responsabile del Procedimento.

Augusto Porcu